



ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO

ISTITUTO TECNICO

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione

ISTITUTO PROFESSIONALE

Industria e Artigianato per il Made in Italy – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale



REGOLAMENTO di ISTITUTO

[Documento elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/11/2023]

Premessa

Art. 1

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni.

È coerente con il Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e ad esso funzionale.

Art. 2

Sono previsti documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: Regolamento del divieto di fumo, Regolamento interno, Regolamento uso rete informatica, Regolamento viaggi d'istruzione e visite guidate, Regolamenti specifici per l'utilizzo dei laboratori.

È inoltre possibile che l'Istituto si doti di altri regolamenti specifici, redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica.

Art. 3

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione da parte della comunità scolastica. I rappresentanti degli studenti vengono consultati prima delle modifiche.

Art. 4

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione.

L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.

La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti.

Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.

Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 5

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove vengono favoriti e garantiti il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti.

La scuola si impegna a realizzare gli obiettivi del miglioramento, della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente Regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 10.3, comma a, del D. Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante.

Il Regolamento è uno strumento che ha carattere formativo e definisce le norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Diritti

Art. 6

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento.

Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso attività tese a promuoverne il successo formativo.

Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

A tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare agli allievi contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte, grafiche e di laboratorio, gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre quindici giorni dall'effettuazione della prova; le valutazioni devono essere espresse in modo comprensibile, devono essere motivate e contenere chiare indicazioni correttive personalizzate, al fine di aiutare lo studente nel recupero.

I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. A tale scopo è attivo il "Registro elettronico".

La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art. 7

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare hanno diritto alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico e a tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art. 8

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti riguardanti l'organizzazione della scuola.

Gli studenti devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente le proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta, anche mediante una consultazione, e di concorrere alle decisioni finali.

In caso di consultazione, il parere espresso dagli studenti dovrà avere le seguenti caratteristiche essenziali:

- dovrà essere stato approvato dalla maggioranza qualificata degli studenti (2/3);
- dovrà essere presentato al Collegio dei docenti unitamente alle motivazioni, sostenute da riscontri oggettivi e/o argomentazioni.

Soddisfatte le due condizioni di cui sopra, il Collegio dei docenti s'impegna a riesaminare le proprie decisioni alla luce del parere degli studenti.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco che ha la facoltà di fornire pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.

Art. 9

Assemblee studentesche

Cosa sono

Il diritto soggettivo degli studenti di riunirsi in assemblea è stato previsto dalla normativa, in base alla quale "gli studenti della scuola secondaria superiore e gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola". Le assemblee sono "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti". Il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, "non è rimesso a facoltà discrezionale del Dirigente Scolastico o di altri organi"; tuttavia, l'esercizio del diritto è vincolato all'osservanza di alcune modalità stabilite dalla legge.

Come si svolgono

L'assemblea di istituto deve darsi un Regolamento per il proprio funzionamento.

Tale Regolamento dovrà prevedere: un presidente, i cui compiti sono l'apertura dell'assemblea, il rispetto del Regolamento, la disciplina degli interventi, la chiusura dell'assemblea; un relatore, che avrà il compito di illustrare l'ordine del giorno; un segretario, che curi la stesura del verbale; le regole specifiche che l'assemblea vorrà darsi. Il Regolamento deve essere inviato in visione al consiglio di istituto.

Gli studenti hanno il diritto e il dovere (ma non l'obbligo) di partecipare all'assemblea richiesta dai loro rappresentanti, come accade per l'esercizio di voto da parte dei cittadini maggiorenni.

Quante se ne possono svolgere e quando

È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto e di una di classe al mese, nel limite, quella di istituto, delle ore di lezione di una giornata e, quella di classe, di due ore, entrambe da richiedere almeno cinque giorni prima della loro effettuazione. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Qualora l'assemblea d'istituto non fosse attuabile per la mancanza di locali adatti, gli studenti potranno svolgere assemblee per classi parallele o, in alternativa, potranno essere utilizzati, previa accordi tra gli istituti interessati, i locali di altre scuole o quelli eventualmente messi a disposizione dal Comune o dalla Provincia, senza alcun onere a carico del bilancio della scuola.

Partecipanti e vigilanza

All'assemblea di classe o di istituto, in base alla normativa, "possono assistere, oltre al preside o un suo delegato, i docenti che lo desiderino".

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro (assemblee), può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La partecipazione di questi esperti deve essere autorizzata dal

Consiglio d'istituto. Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Nel caso dell'assemblea di classe, il docente dell'ora può interrompere l'assemblea, qualora riscontri gravi scorrettezze o incapacità di gestire la stessa da parte degli studenti.

Art. 10

Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche ed integrazioni. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola in orario extrascolastico, al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni, secondo modalità che saranno definite da specifiche convenzioni e regolamenti.

Art. 11

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto.

Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola.

La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente e può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni.

Gli studenti hanno il diritto di richiedere attività aggiuntive o integrative.

L'accoglimento di tale richiesta è condizionato da:

- il coinvolgimento di un numero di allievi non inferiore a dieci;
- l'obbligo della frequenza;
- una valutazione positiva espressa dagli organi competenti;
- la disponibilità di risorse.

La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti (conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

Art. 12

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli.

I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del Regolamento Europeo n.679/2016 (c.d. "GDPR").

Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare sul Regolamento Europeo n.679/2016 (c.d. "GDPR").

Art. 13

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie, finalizzate allo scambio fra le diverse culture. La scuola organizza servizi alla persona e di consulenza, anche nell'ambito del Centro Informazione e Consulenza.

Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità.

Art. 14

La scuola si impegna a facilitare i rapporti con la famiglia. Le comunicazioni sulle iniziative della scuola e le delibere del Consiglio d'Istituto sono rese pubbliche.

Doveri

Art. 15

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione delle finalità della scuola e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art.1.

Art. 16

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, a partecipare a tutte le attività obbligatorie della scuola, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e collaborativo e ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti e del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro. Chiunque, compresi gli allievi, constati un comportamento lesivo del suddetto diritto da parte di chicchessia, ha il dovere di intervenire richiamando quest'ultimo ad un atteggiamento di rispetto della persona. Tale dovere deve essere vissuto con la massima responsabilità, pena il venir meno della funzione educativa dell'intera istituzione.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito Regolamento e ad eseguire con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "Piano di evacuazione" dell'edificio scolastico; ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; a deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico come importante fattore di qualità nella vita della scuola.

Regolamento di disciplina

Art. 17

Il presente Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai valori della legalità, della collaborazione e del rispetto per le persone.

1. Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, in osservanza del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 art. 4, c.1, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, che possono consistere in attività di volontariato in ambito scolastico, nella pulizia dei locali, in piccole manutenzioni, in attività di ricerca, di riordino di cataloghi e archivi o nella produzione di elaborati che inducano alla riflessione. Tali attività potranno costituire autonoma sanzione o essere accessorie all'allontanamento. L'obiettivo è quello di evitare la punizione fine a se stessa potenziando al massimo l'azione rieducativa cercando, per quanto possibile, di accompagnare e individualizzare la sanzione sulla base delle peculiarità sociali e comportamentali del singolo alunno.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. La sanzione nella funzione educativa comporta l'attenzione al reintegro con l'evidente obiettivo di favorire il recupero e la rieducazione. La scuola curerà il mantenimento della comunicazione con i genitori e lo studente, durante l'allontanamento o l'esecuzione della sanzione, al fine di rendere positivo il reinserimento. Sarà possibile attivare forme di tutoraggio con un docente del CdC. Nei giorni di allontanamento verrà anche curata la comunicazione con gli alunni della classe ai fini del reintegro.

Mancanze disciplinari

Le mancanze disciplinari sono classificate in tre livelli, dalle meno gravi alle più gravi nell'ordine.

1. Si configurano come mancanze di livello 1:

- a) Presentarsi ripetutamente alle lezioni in ritardo;
- b) Non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione;
- c) Non fare i compiti assegnati per casa;
- d) Mangiare e bere durante la lezione;

- e) Tenere comportamenti non corretti durante il cambio d'ora e negli spostamenti interni. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: corsa, spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi;
- f) Lanciare oggetti non contundenti;
- g) Sporcare l'ambiente e non rispettare le istruzioni relative alla gestione rifiuti;
- h) Disturbare lo svolgimento dell'attività didattica;
- i) Utilizzare un abbigliamento indecoroso ed inadatto all'ambiente educativo qual è la scuola;
- l) Tenere acceso il dispositivo mobile senza autorizzazione del docente.

2. Si configurano come mancanze di livello 2:

- a1) Utilizzare dispositivi mobili all'interno dell'Istituto, in tutti i locali e nelle aree esterne di pertinenza della scuola, durante le lezioni, il cambio dell'ora, l'intervallo o durante le attività pomeridiane senza autorizzazione da parte del docente;
- a2) Non depositare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico, ove previsto;
- b) Fumare nei locali dell'istituto e in ogni altro spazio vietato dal relativo Regolamento;
- c) Frequentare irregolarmente le lezioni (ripetuti ritardi e/o assenze) per cause non riconducibili a cause di forza maggiore; disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- d) Imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- e) Rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà altrui e/odella scuola per dolo, negligenza o disattenzione;
- f) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al dirigente scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni; bestemmie;
- g) Falsificare firme, documenti o verifiche.

3. Si configurano come mancanze di livello 3:

- a) Non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza;
- b) Compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- c) Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- d) Compiere atti di vandalismo su locali e attrezzature;
- e) Assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso le persone; costituisce aggravante se le offese si configurano come razziste;
- f) Provocare, volontariamente lesioni alle persone;
- g1) Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone (anche in orario extrascolastico); compiere atti di bullismo e/o cyberbullismo (le cui definizioni sono date nell'Addendum per bullismo e cyberbullismo che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto);
- g2) Raccogliere e diffondere testi, immagini, registrazioni vocali senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di registrazione;
- g3) Manomettere i sistemi informatici della scuola;
- h) Mettere in atto comportamenti pericolosi, aggressivi e bullistici nei mezzi del trasporto scolastico, durante le uscite o i trasporti per le palestre;
- i) Assumere un comportamento omertoso di complice reticenza, avendo assistito ad azioni qualificabili come mancanze gravi e/o gravissime (livello 2 e 3);
- j) Introdurre nella scuola alcolici e/o droghe.

3. Sanzioni disciplinari e organi competenti

Le sanzioni disciplinari si possono classificare, secondo il criterio della gradualità e della proporzionalità, come di seguito elencato:

1. Le mancanze di livello 1 sono sanzionate dal docente che le rileva o dal coordinatore di classe cui sono riferite, con rimprovero/ammonizione orale e/o scritto/a. Il provvedimento viene riportato sul registro elettronico di classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul registro stesso.

Dopo la terza ammonizione e/o rimprovero scritti, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito con i provvedimenti previsti per le mancanze di livello superiore.

2. Le mancanze di livello 2 di cui alle lettere a1), a2), b), c), d) vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico o da suo sostituto, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. La violazione di cui alla lettera b) prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. La mancanza di cui alla lettera a1) e a2) comporta anche la consegna del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico al docente, che lo depositerà presso gli Uffici della Scuola, fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori, previo appuntamento.

Lo studente che, dopo l'ammonizione scritta del Dirigente Scolastico, continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni. Le mancanze di cui alla lettera e) e f) possono comportare l'obbligo di provvedere sia individualmente, sia come intera classe all'ariparazione del danno. Le violazioni di cui alle lettere e), f), g), h) sono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze stesse.

Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di classe (organo disciplinare) con la presenza di tutte le componenti, ivi compresi pertanto i rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (ad es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi), o viene assunto dai Consigli di più classi riuniti in seduta comune, qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi.

La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Le mancanze di livello 3 prevedono le seguenti sanzioni:

a) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze stesse.

Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di classe (organo disciplinare) con la presenza di tutte le componenti, ivi compresi pertanto i rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (ad es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi), o viene assunto dai Consigli di più classi riuniti in seduta comune, qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi.

La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

b) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art.4 comma 9 dello Statuto). Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

c) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art.4 comma 9bis dello Statuto).

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livellosociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

d) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art.4 comma 9bis e 9ter dello Statuto).

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto c) precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art.4 comma 9bis dello Statuto).

La riunione del Consiglio d'Istituto è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche l'allievo oggetto del procedimento e/o il suo genitore. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. I provvedimenti decisi dagli organi collegiali preposti (Consiglio di Classe e Consiglio di Istituto) comportano l'instaurarsi di una procedura aperta dalla contestazione dell'infrazione e comunicazione di avvio del procedimento, che può precedere o seguire un'istruttoria condotta dal Coordinatore di classe e dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore e da eventuali altri docenti del Consiglio di Classe, seguita dall'audizione a difesa dello studente nei cui confronti l'organo procede (e dei suoi genitori, nel caso di studente minorenni).

2. L'audizione a difesa può essere condotta prima del Consiglio di Classe straordinario (anche nei giorni precedenti) dal Coordinatore di classe e dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore e da eventuali altri docenti del Consiglio di Classe, oppure contestualmente al Consiglio di Classe stesso convocato per l'irrogazione della sanzione.

3. Esaurita questa fase l'organo collegiale si riunisce in Consiglio straordinario allargato alla componente genitori/studenti a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è di seguito trasmessa allo studente interessato, previa comunicazione alla famiglia, che può chiedere la commutazione della sanzione ai sensi degli artt.17.1.2 e 17.1.5 del presente Regolamento. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo collegiale, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato e alla sua famiglia.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento.

4. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

5. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene trasmessa allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

6. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare - sanzione). Pertanto, il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. Il sistema di impugnazioni, infatti, non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi.

7. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

8. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

9. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

10. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto, perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

11. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Nota: Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.M. 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio ad un'altra scuola, si adotteranno tutte le misure di riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo *iter* fino alla conclusione.

Impugnazioni

Art. 18

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla comunicazione. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 10 giorni.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola, entro 15 giorni dalla comunicazione.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

2. L'**Organo di Garanzia** interno è composto da:

- a. Il Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- b. un docente designato dal Consiglio di Istituto, che designa anche un membro supplente;
- c. un genitore designato dal Consiglio di Istituto, che designa anche un membro supplente;
- d. uno studente designato dal Consiglio di Istituto, che designa anche un membro supplente.

L'Organo di Garanzia rimane in carica per tre anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

L'Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti, o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La decisione dell'Organo di Garanzia viene verbalizzata e comunicata agli interessati.

Art. 19

1. Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente Regolamento una violazione al "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

2. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nel Regolamento di istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e del Regolamento, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Il parere dell'organo di garanzia regionale è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Patto educativo di corresponsabilità

Art. 20

1. Contestualmente all'iscrizione, i genitori, gli studenti e il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante della scuola, sottoscrivono il *Patto educativo di corresponsabilità*, previsto dal D.P.R. 235/2007 art. 5-bis.
2. Il Patto educativo di corresponsabilità è adottato dal Consiglio di Istituto e può essere modificato dal Consiglio stesso, anche su proposta delle singole componenti scolastiche attraverso i rappresentanti degli Organi Collegiali.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la scuola pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'offerta formativa, del Regolamento di istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.

Disposizioni finali

Art. 21

1. Il presente Regolamento e gli altri documenti fondamentali della scuola (Piano dell'Offerta formativa, Patto educativo di corresponsabilità, Addendum al Regolamento disciplinare Bullismo e Cyberbullismo; Regolamento del divieto di fumo, Regolamento interno, Regolamento uso rete informatica, Regolamento viaggi d'istruzione e visite guidate, Regolamenti specifici per l'utilizzo dei laboratori) sono pubblicati in via permanente sul sito web dell'istituto alla voce "Albo di Istituto".